DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio e del titolo IV della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(83/382/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che il governo del Regno Unito, in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, ha notificato le seguenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative :

— regolamento 1980 n. 928 : regolamento 1980 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole ed orticole (terza modifica) ;

— regolamento 1980 n. 1928 : regolamento 1980 concernente gli aiuti alle aziende agricole ed orticole ;

— regolamento 1980 n. 1072 : regolamento 1980 concernente gli aiuti alle aziende agricole ed orticole ;

— regolamento 1980 n. 930 : piano 1980 relativo gli aiuti in conto capitale alle aziende (seconda modifica) ;

— regolamento 1980 n. 929 : piano 1980 relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende orticole (seconda modifica) ;

— decisione sulla fissazione del nuovo reddito comparabile per il 1980 ;

— decisione sulla fissazione del nuovo reddito comparabile per il 1981 ;

— regolamento 1981 n. 1708 : regolamento 1981 concernente gli aiuti alle aziende agricole ed orticole (modificato) ;

— regolamento 1981 n. 1707 : regolamento 1981 concernente lo sviluppo delle aziende agricole ed orticole ;

— regolamento 1981 n. 1533 : regolamento 1981 concernente gli aiuti alle aziende agricole ed orticole (1981) ;

— decisione relativa alla fissazione del nuovo reddito comparabile per il 1982 ;

— istruzioni amministrative per l'attuazione dei regolamenti 1980 n. 1298 e 1981 n. 1708 ;

— decisione relativa alla fissazione del nuovo reddito comparabile per il 1983 ;

— regolamento 1982 n. 206 : regolamento per il miglioramento dei pascoli (Irlanda del Nord) 1982 ;

— regolamento 1983 n. 74 : regolamento per il miglioramento dei pascoli (Irlanda del Nord) 1983 ;

— regolamento 1983 n. 273 : regolamento 1983 concernente gli aiuti all'agricoltura ed all'orticoltura (modificato) ;

— regolamento 1983 n. 507 : regolamento 1983 concernente lo sviluppo delle aziende agricole ed orticole (modificato) ;

— regolamento 1983 n. 508 : regolamento 1983 concernente lo sviluppo dell'agricoltura ed orticoltura (modificato) ;

considerando che i regolamenti nn. 928, 929, 930, 1072 e 1298 del 1980 sono entrati in vigore il 1° ottobre 1980 e che i regolamenti nn. 1707, 1708 e 1533 del 1981 sono entrati in vigore il 30 novembre 1981 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate con le direttive citate e tenendo conto degli obiettivi delle direttive stesse, nonché della coerenza necessaria tra le varie misure, siano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le condizioni previste nei regolamenti citati nn. 928, 930, 1072 e 1298 del 1980, nonché nei regolamenti n. 1533 e n. 1707 del 1981 per il periodo anteriore al 30 novembre 1981 ai fini dell'incentivazione degli investimenti nel settore della

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

produzione suinicola non soddisfano completamente alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, né a quelle del regolamento (CEE) n. 1945/81, a decorrere dal 23 luglio 1981 ;

considerando tuttavia che il governo del Regno Unito ha fornito la prova che tali disposizioni sono rimaste in pratica senza effetto e che nel corso del periodo considerato non si è presentato nessun caso d'incentivazione che non soddisfacesse alle condizioni della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che si può pertanto riscontrare che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sopraelencate sono conformi alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e al titolo IV della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in ordine agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure adottate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative citate nei considerando per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e del titolo IV della direttiva 75/268/CEE nel Regno Unito, soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione